



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.1772 del 9 giugno 2012

Consiglio Federale n.7 - Roma, 9 giugno 2012

DELIBERA N.453/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il documento programmatico "Lo sport italiano verso il 2020", redatto dal CONI, riguardante le iniziative volte a ridisegnare gli assetti organizzativi dello sport italiano che, nel contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria del Paese, risultano prioritarie e che il CONI, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, si propone di adottare;
- vista la propria delibera 325/2012 con la quale il Consiglio si esprimeva favorevolmente in merito al documento "Proposte di linee guida per la riorganizzazione della struttura territoriale FIP", in vista dell'approfondimento dei dettagli operativi con la Consulta dei Comitati Regionali;
- visto che con la citata delibera veniva approvata "con effetto immediatamente operativo a partire dal 1° luglio 2012 la chiusura di tutti gli Uffici Tecnici Provinciali";
- considerato che la Consulta dei Comitati Regionali ha richiesto la possibilità, per esigenze di carattere tecnico sportivo, di conservare attivi alcuni Uffici Tecnici Provinciali, sulla base di specifiche istanze dei Presidenti Regionali;
- visto che il documento "Proposte di linee guida per la riorganizzazione della struttura territoriale FIP" prevedeva la possibilità di istituire degli Uffici Tecnici Regionali distaccati presso le Province dove non hanno sede gli Uffici Tecnici Provinciali;
- preso atto delle istanze ricevute dai singoli Presidenti Regionali contenenti valutazioni di carattere generale sulla organizzazione di ogni singola Regione;
- analizzate la possibilità di istituire gli Uffici Tecnici Provinciali solo ove gli stessi siano incaricati di gestire un numero di gare agonistiche per ogni anno sportivo che si aggiri stabilmente intorno alle 2.000 gare;
- analizzata la possibilità di prevedere l'istituzione degli Uffici Tecnici Regionali distaccati presso le Province dove non hanno sede Uffici Tecnici Provinciali, su richiesta del Comitato Regionale motivata dal fatto che si preveda che lo stesso gestisca un quantitativo significativo di gare (almeno 1.000) che, dal punto di vista logistico, non sarebbe agevole gestire direttamente dal Comitato Regionale;
- ritenuto opportuno prevedere che gli Uffici Tecnici Regionali distaccati presso le Province dove non hanno sede Uffici Tecnici Provinciali, sono posti sotto la diretta responsabilità del Presidente Regionale, non sono dotati di autonomia amministrativo-contabile e svolgono compiti meramente operativi legati alla gestione dei campionati affidati;

considerata l'opportunità di prevedere il trasferimento ai Comitati Regionali competenti dei crediti verso Società sportive vantati al 30 giugno 2012 dai Comitati Provinciali che non saranno più dotati di Ufficio Tecnico dall'1 luglio 2012;

DELIBERA

- di annullare l'efficacia della propria delibera 325/2012, in merito all'approvazione "con effetto immediatamente operativo a partire dal 1° luglio 2012 della chiusura di tutti gli Uffici Tecnici Provinciali", così come da richiesta della Consulta dei Comitati Regionali;
- di approvare il trasferimento ai Comitati Regionali competenti dei crediti verso Società sportive vantati al 30 giugno 2012 dai Comitati Provinciali che non saranno più dotati di Ufficio Tecnico dall'1 luglio 2012;
- di approvare la nuova dislocazione degli Uffici Tecnici Provinciali, così come descritta nella tabella che, allegata, costituisce parte integrante della presente;
- di approvare la dislocazione degli Uffici Tecnici Regionali distaccati presso le Province dove non hanno sede Uffici Tecnici Provinciali, come da tabella che, allegata, costituisce parte integrante della presente, prevedendo che gli stessi sono posti sotto la diretta responsabilità del Presidente Regionale, non sono dotati di autonomia amministrativo-contabile e svolgono compiti meramente operativi legati alla gestione dei campionati affidati.

Comitato	Tipologia
REGGIO EMILIA	Ufficio Tecnico Provinciale
UDINE	Ufficio Tecnico Provinciale
BERGAMO	Ufficio Tecnico Provinciale
BRESCIA	Ufficio Tecnico Provinciale
COMO	Ufficio Tecnico Provinciale
VARESE	Ufficio Tecnico Provinciale
PADOVA	Ufficio Tecnico Provinciale
TREVISO	Ufficio Tecnico Provinciale
VICENZA	Ufficio Tecnico Provinciale
CATANZARO	Ufficio Tecnico Regionale distaccato
COSENZA	Ufficio Tecnico Regionale distaccato
CREMONA	Ufficio Tecnico Regionale distaccato
PAVIA	Ufficio Tecnico Regionale distaccato
PESARO	Ufficio Tecnico Regionale distaccato
BRINDISI	Ufficio Tecnico Regionale distaccato
SASSARI	Ufficio Tecnico Regionale distaccato
CATANIA	Ufficio Tecnico Regionale distaccato
VERONA	Ufficio Tecnico Regionale distaccato
LIVORNO	Ufficio Tecnico Regionale distaccato

DELIBERA N.454/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerate le conseguenze sulle popolazioni ed il tessuto economico-sociale dei recenti eventi sismici che hanno interessato i territori dell'Emilia e delle province limitrofe;

- preso atto della nota del 2 giugno 2012 a firma del Presidente del CONI con la quale invita le Federazioni Sportive Nazionali ad individuare iniziative a favore delle Società Sportive delle province dell'Emilia Romagna coinvolte dal sisma;
- considerata la proposta del Presidente Federale di consentire il rinnovo dell'affiliazione per le società che operano nei territori coinvolti dal sisma attraverso il pagamento di un importo simbolico, posticipando il saldo della prima rata;
- considerata l'ulteriore proposta del Presidente Federale di promuovere una raccolta fondi a favore delle società che operano nei territori coinvolti dal sisma, con un contributo da parte della Federazione di € 5.000,00;
- ritenuto opportuno sostenere, secondo i fini istituzionali, il movimento cestistico dei territori colpiti dal sisma;
- valutate positivamente le iniziative proposte dal Presidente federale;

DELIBERA

di individuare, per il tramite del Settore Agonistico e dei Comitati Territoriali interessati, le Società sportive che operano nei territori coinvolti dal sisma, consentendo alle stesse di effettuare il rinnovo dell'affiliazione attraverso il pagamento di € 100,00, posticipando il saldo della prima rata in data da individuare da parte del Consiglio Federale;

di promuovere una raccolta fondi a favore delle società che operano nei territori coinvolti dal sisma, prevedendo un contributo da parte della Federazione di € 5.000,00.

DELIBERA N.455/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto dell'istanza avanzata dalle Società ASD Benedetto XIV 2011 e Pallacanestro Piacentina sdrL, con la quale richiedono di non disputare la serie play-off per la promozione al Campionato DNB, in considerazione degli eventi sismici che hanno recentemente colpito i territori in cui opera la Società ASD Benedetto XIV 2011;
- considerato che tutte le gare di play-off riguardanti le Società dei paesi coinvolti nei tragici avvenimenti sismici sono state portate a termine regolarmente;
- ritenuto di supportare le Società, garantendo al contempo il principio di equità sportiva;

DELIBERA

di dare mandato al Settore Agonistico affinché individui l'effettiva possibilità di disputare l'intera serie di play-off tra le Società ASD Benedetto XIV 2011 e Pallacanestro Piacentina sdrL o, in alternativa, individuare la vincente tra le due Società attraverso la disputa di una singola partita.

DELIBERA N.456/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.52, assunta dal Presidente Federale in data 18 aprile 2012, con la quale si prevede la data della convocazione **esclusivamente** del Collegio elettorale degli atleti non professionisti composto dalle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Trento e Bolzano in data per il 14 e 15 maggio 2012.

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.52, assunta dal Presidente Federale in data 18 aprile 2012.

DELIBERA N.457/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.54, assunta dal Presidente Federale in data 2 maggio 2012, con la quale è stato conferito mandato alla Segreteria Federale di comunicare a tutte le Società affiliate il proprio voto di diritto, di trasmettere il prospetto del numero dei delegati spettanti ai vari Collegi Elettorali e di confermare i termini e le date previste per la celebrazione delle Assemblee e dei Collegi Elettorali come stabilito dalla delibera n.50 assunta da Presidente Federale del 30 marzo 2012;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.54, assunta dal Presidente Federale in data 2 maggio 2012.

DELIBERA N.458/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.57, assunta dal Presidente Federale in data 16 maggio 2012, con la quale viene definita la nuova composizione della Commissione Verifica dei Poteri per l'elezione di 3 delegati per le società partecipanti ai Campionati Nazionali femminili;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.57, assunta dal Presidente Federale in data 16 maggio 2012.

DELIBERA N.459/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.58, assunta dal Presidente Federale in data 22 maggio 2012, con la quale sono stati stabiliti i criteri per il rimborso delle spese sostenute dai Delegati in occasione della 43^a Assemblea Generale Straordinaria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.58, assunta dal Presidente Federale in data 22 maggio 2012.

DELIBERA N.460/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.59, assunta dal Presidente Federale in data 22 maggio 2012, con la quale è stato determinato il termine entro il quale i delegati potranno inviare comunicazione scritta che giustifichi il proprio impedimento temporaneo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.59, assunta dal Presidente Federale in data 22 maggio 2012.

DELIBERA N.461/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.60, assunta dal Presidente Federale in data 22 maggio 2012, con la quale sono stati nominati i componenti della Commissione Verifica dei Poteri per la 43^a Assemblea Generale Straordinaria in programma a Roma sabato 23 giugno 2012;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.60, assunta dal Presidente Federale in data 22 maggio 2012.

DELIBERA N.462/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.63, assunta dal Presidente Federale in data 25 maggio 2012, con la quale è stato posticipato l'orario di inizio dell'accertamento degli aventi diritto al voto da parte della Commissione Verifica dei Poteri e l'orario di inizio dello svolgimento della 43^a Assemblea Generale Straordinaria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.63, assunta dal Presidente Federale in data 25 maggio 2012.

DELIBERA N.463/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.62, assunta dal Presidente Federale in data 25 maggio 2012, con la quale sono state determinate le modalità di svolgimento del primo corso obbligatorio di aggiornamento per i Procuratori regolarmente iscritti nel Registro FIP;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.62, assunta dal Presidente Federale in data 25 maggio 2012.

DELIBERA N.464/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

vista la nota del CONI prot. n.125 del 23 febbraio 2012 con la quale comunica l'approvazione del bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2012;

ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2012 per programmi di attività e di spesa;

presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2012;

presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2012;

DELIBERA

di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2012 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.465/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

vista l'istanza dell'atleta Alessandro Piazza con la quale lo stesso, premettendo di avere intrattenuto un contratto professionistico con la società Basket Rimini CRABS nell'anno sportivo 2010/2011 allora militante nel Campionato di Legadue, premettendo di aver adito il BAT presso la FIBA per ottenere ragione circa il mancato pagamento di spettanze dovute in base al contratto, premettendo di aver ottenuto un lodo con il quale la società viene condannata al pagamento della complessiva somma di Euro 31.974,69 per sorte, accessori e spese, premettendo che la società non avrebbe ottemperato al pagamento del dovuto e che, essendo nelle more retrocessa al primo campionato dilettantistico nazionale per la stagione 2011/2012, la misura coercitiva sportiva prevista dalla normativa che regola gli arbitrati presso l'Organo della FIBA (ossia il blocco dei transfert internazionali a carico delle società) sarebbe priva di efficacia e comunque inutile, chiede che il Consiglio Federale, tenuto conto di quanto dispone lo Statuto Federale circa il dovere di rispettare la normativa FIBA ed i provvedimenti assunti in ambito FIBA, disponga che nella specie venga applicata al lodo reso dal BAT la disciplina prevista per i lodi adottati presso la CVA agli artt.113 e 114 RG o altra idonea misura, ovvero autorizzi l'istante ad intraprendere dinanzi all'autorità Giudiziaria le azioni più idonee a tutelare le ragioni di credito sulla base del lodo reso dal BAT;

ritenuto che il richiamo allo Statuto federale appare del tutto inconferente posto che nella specie non è in discussione il rispetto per direttive o provvedimenti impartiti dalla FIBA quanto un atto reso tra due parti in base ad un accordo negoziale da un Organo di carattere arbitrale;

ritenuto che la disciplina contenuta nel Regolamento di Giustizia FIP in relazione alle procedure arbitrali e segnatamente gli art.113 e 114 R.G. non hanno una portata generale e non sono suscettibili di applicazione estensiva o analogica posto che tali regole sono specificamente riferite ad una procedura amministrativa della

Federazione sia in relazione alle condizioni di ammissibilità delle istanze sino al controllo di legittimità formale dei provvedimenti;

ritenuto che quanto alla richiesta di essere autorizzato a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria l’istante non chiarisce la portata dell’intervento autorizzativo rivolto all’Organo consiliare posto che dal contratto intercorso tra il tesserato e la società depositato presso la FIP come per legge, si ricava chiaramente che la volontà delle parti fosse quella di compromettere le eventuali controversie dinnanzi alla CPCA di Lega sicché non risulta essere stata azionata la clausola compromissoria che vincola tesserati e affiliati né, in assenza di specifica documentazione allegata alla istanza è possibile evincere che tale clausola sia stata diversamente azionata mediante il ricorso dinanzi al BAT;

ritenuto che per le diverse ragioni sopra esposte entrambe le richieste debbano essere allo stato respinte;

DELIBERA

di respingere l’istanza pervenuta dal tesserato Alessandro Piazza.

DELIBERA N.466/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

vista l’istanza pervenuta dal tesserato Gianluca Dello Russo nella quale chiede al Consiglio Federale l’autorizzazione a procedere innanzi alla magistratura ordinaria nei confronti della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) e del legale rappresentante p.t. della stessa per il recupero di propri crediti;

rilevato che la suddetta società è stata esclusa dal Campionato a cui partecipava;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Gianluca Dello Russo ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) e del legale rappresentante p.t. della stessa per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.467/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

vista l’istanza pervenuta dal tesserato Linda Manzini con la quale chiede al Consiglio Federale l’autorizzazione a procedere innanzi alla magistratura ordinaria nei confronti della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) e del legale rappresentante p.t. della stessa per il recupero di propri crediti;

rilevato che la società è allo stato inadempiente rispetto a numerosi procedimenti arbitrali;

DELIBERA

di autorizzare la tesserata Linda Manzini ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 00771) e del legale rappresentante p.t. della stessa per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.468/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.393 assunta nella riunione del 13/14 aprile 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Potenza 84 SSD (cod. FIP 000333) per il procedimento di ingiunzione Di Viccaro Vincenzo/Potenza 84 SSD;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Potenza 84 SSD (cod. FIP 000333) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Di Viccaro Vincenzo/Potenza 84 SSD.

DELIBERA N.469/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.402 assunta nella riunione del 13/14 aprile 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per il procedimento di ingiunzione Corsi Giorgio/Cestistica Bernalda;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Corsi Giorgio/Cestistica Bernalda.

DELIBERA N.470/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.404 assunta nella riunione del 13/14 aprile 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Basket Gualdo (cod. FIP 001061) per il procedimento di ingiunzione Lolli Matteo/ASD Basket Gualdo 96;
- preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Basket Gualdo (cod. FIP 001061) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Lolli Matteo/ASD Basket Gualdo 96.

DELIBERA N.471/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dal Sig. Claudio Dominioni tesserato quale dirigente della società Pall. Como A. Dil. nella quale richiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del Sig. Giovanni Corbetta, Presidente della società A.D. Pallacanestro Interlaghi per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato Under 14 Pallacanestro Interlaghi – Pallacanestro Como del 23.04.2012;
- visti gli atti prodotti a corredo dell'istanza ivi compreso il C.U. del Comitato Provinciale di Como n.271 del 15.05.2012 Giudice Sportivo;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Claudio Dominioni (Dirigente della società Pall. Como A. Dil.) ad adire la M.O. nei confronti del Sig. Giovanni Corbetta, Presidente della società A.D. Pallacanestro Interlaghi per i fatti occorsi in occasione della gara del Campionato Under 14 Pallacanestro Interlaghi – Pallacanestro Como del 23.04.2012.

DELIBERA N.472/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.386 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Foligno (cod. FIP 001399) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Helale Federico/Basket Foligno;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Basket Foligno (cod. FIP 001399) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Helale Federico/Basket Foligno e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.473/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.392 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Foligno (cod. FIP 001399) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Cassettari Andrea/Basket Foligno;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Basket Foligno (cod. FIP 001399) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Cassettari Andrea/Basket Foligno e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.474/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.387 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Biasin Marco/G.S. Riva del Garda;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Biasin Marco/G.S. Riva del Garda e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.475/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.399 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Forti Andrea/G.S. Riva del Garda;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Forti Andrea/G.S. Riva del Garda e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.476/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.400 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Virtus Pall. Bologna/G.S. Riva del Garda;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Virtus Pall. Bologna/G.S. Riva del Garda e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.477/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.388 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Minto Massimo/ASD Mens Sana Campobasso;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Minto Massimo/ASD Mens Sana Campobasso e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.478/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.390 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Agostinetti Carlo/ASD Mens Sana Campobasso;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Agostinetti Carlo/ASD Mens Sana Campobasso e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.479/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.391 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Labella Fernando/ASD Mens Sana Campobasso;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Labella Fernando/ASD Mens Sana Campobasso e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.480/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.389 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CUS Messina (cod. FIP 044968) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Restanti Guido/CUS Messina;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società CUS Messina (cod. FIP 044968) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Restanti Guido/CUS Messina e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.481/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.394 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 03765) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Artoni Riccardo/ASD Virtus Pall. Termoli;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Artoni Riccardo/ASD Virtus Pall. Termoli; e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.482/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.395 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Gori Francesco/ASD Virtus Pall. Termoli;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Gori Francesco/ASD Virtus Pall. Termoli; e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.483/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.396 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Di Gregorio Roberta/Nuova Pall. Rende;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Di Gregorio Roberta/Nuova Pall. Rende e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.484/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.397 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Elia Confessore/ASD Pall. Marigliano;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Elia Confessore/ASD Pall. Marigliano e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.485/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.398 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio (cod. FIP 006049) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Mori Filippo/SSD Sport e Territorio;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società SSD Sport e Territorio (cod. FIP 006049) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Mori Filippo/SSD Sport e Territorio e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.486/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.401 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Basket Rieti (cod. FIP 047644) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Fiasco Ruggiero/ASD Basket Rieti;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Basket Rieti (cod. FIP 047644) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Fiasco Ruggiero/ASD Basket Rieti e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.487/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.405 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Basket Rieti (cod. FIP 047644) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Virgilio Davide/ASD Basket Rieti;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Basket Rieti (cod. FIP 047644) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Virgilio Davide/ASD Basket Rieti e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.488/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.403 assunta nella riunione del 13 e 14 aprile 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Cucinelli Maurizio/ASD Nuova Virtus Molfetta;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Cucinelli Maurizio/ASD Nuova Virtus Molfetta e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.489/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Basket Battipaglia (cod. FIP 052148) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Pignalosa Gabriele/ASD Basket Battipaglia;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Basket Battipaglia (cod. FIP 052148) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pignalosa Gabriele/ASD Basket Battipaglia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.490/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Trapani Basket (cod. FIP 010752) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Cantagalli Gianni/Trapani Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Trapani Basket (cod. FIP 010752), fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Cantagalli Gianni/Trapani Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.491/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Montecatini Basket Team (cod. FIP 006452) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Carrizo Manuel/Montecatini Basket Team;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Montecatini Basket Team (cod. FIP 006452) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Carrizo Manuel/Montecatini Basket Team.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.492/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Basket Foligno S.S. Dil. ARL (cod. FIP 001399) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Valerio Daniele/Basket Foligno SS. Dil. ARL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Foligno S.S. Dil. ARL (cod. FIP 001399) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Valerio Daniele/Basket Foligno SS. Dil. ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.493/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Virtus Basket Spezia (cod. FIP 042017) in relazione al mancato

adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Agresti Claudio/Virtus Basket Spezia;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Virtus Basket Spezia (cod. FIP 042017) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Agresti Claudio/Virtus Basket Spezia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.494/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Lombardo Stefania/Nuova Pall. Rende;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lombardo Stefania/Nuova Pall. Rende.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.495/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Dil. Basket Club Giuliano (cod. FIP 033990) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Fessia Diego Gustavo/Dil. Basket Club Giuliano;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Dil. Basket Club Giuliano (cod. FIP 033990) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fessia Diego Gustavo/Dil. Basket Club Giuliano.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.496/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Promobasket Marigliano/ASD Pall. Marigliano;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Promobasket Marigliano/ASD Pall. Marigliano.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.497/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Virtus Termoli (cod. FIP 037685) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Battista Luigi/Virtus Termoli;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Virtus Termoli (cod. FIP 037685) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Battista Luigi/Virtus Termoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.498/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Virtus Termoli (cod. FIP 037685) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Battista Luigi (per Cimini Andrea)/Virtus Termoli;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Virtus Termoli (cod. FIP 037685) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Battista Luigi (per Cimini Andrea)/Virtus Termoli.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.499/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Marcello Filattiera/G.S. Riva Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marcello Filattiera/G.S. Riva Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.500/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Artoni Riccardo/G.S. Riva Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Artoni Riccardo/G.S. Riva Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.501/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Virtus Bologna/Assi Basket Ostuni;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Virtus Bologna/Assi Basket Ostuni.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.502/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Gigena Mario/Assi Basket Ostuni;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gigena Mario/Assi Basket Ostuni.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.503/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Biasin Marco/Assi Basket Ostuni;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Biasin Marco/Assi Basket Ostuni.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.504/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Pall. Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Gabrielli Davide/SSD Pall. Cestistica Bernalda;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Pall. Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gabrielli Davide/SSD Pall. Cestistica Bernalda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.505/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Pall. Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Azan Carlo/SSD Pall. Cestistica Bernalda;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Pall. Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Azan Carlo/SSD Pall. Cestistica Bernalda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.506/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Pall. Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Forti Andrea/SSD Pall. Cestistica Bernalda;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Pall. Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Forti Andrea/SSD Pall. Cestistica Bernalda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.507/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Ruvo di Puglia (cod. FIP 051503) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Piloti Andrea/ASD Ruvo di Puglia;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Ruvo di Puglia (cod. FIP 051503) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Piloti Andrea/ASD Ruvo di Puglia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.508/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Ruvo di Puglia (cod. FIP 051503) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Duri Gianluca/ASD Ruvo di Puglia;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Ruvo di Puglia (cod. FIP 051503) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Duri Gianluca/ASD Ruvo di Puglia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.509/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Ruvo di Puglia (cod. FIP 051503) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Tomasiello Gianluca/ASD Ruvo di Puglia;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Ruvo di Puglia (cod. FIP 051503) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Tomasiello Gianluca/ASD Ruvo di Puglia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.510/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Ruvo di Puglia (cod. FIP 051503) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Del Brocco Manuel/ASD Ruvo di Puglia;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Ruvo di Puglia (cod. FIP 051503) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Del Brocco Manuel/ASD Ruvo di Puglia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.511/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Pall. Don Bosco/ASD Mens Sana Campobasso;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pall. Don Bosco/ASD Mens Sana Campobasso.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.512/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Grimaldi Alberto/ASD Mens Sana Campobasso;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Grimaldi Alberto/ASD Mens Sana Campobasso.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.513/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Saccardo Antonio/ASD Mens Sana Campobasso;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Saccardo Antonio/ASD Mens Sana Campobasso.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.514/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Agostini Marco/ASD Mens Sana Campobasso;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Agostini Marco/ASD Mens Sana Campobasso.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.515/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Genovese Salvatore/Fortitudo Pall. SSDRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Genovese Salvatore/Fortitudo Pall. SSDRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.516/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Lamma Davide/Fortitudo Pall. SSDRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lamma Davide/Fortitudo Pall. SSDRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.517/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Muro Alejandro/Fortitudo Pall. SSDRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Muro Alejandro/Fortitudo Pall. SSDRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.518/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Gallinari Vittorio/Fortitudo Pall. SSDRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gallinari Vittorio/Fortitudo Pall. SSDRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.519/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Tessitore Gennaro/ASD Rieti Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Tessitore Gennaro/ASD Rieti Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.520/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Marsili Valerio/ASD Rieti Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marsili Valerio/ASD Rieti Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.521/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Biasin Marco/ASD Rieti Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Biasin Marco/ASD Rieti Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.522/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo G.S. Coronaplatina Piadena/ASD Rieti Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia G.S. Coronaplatina Piadena/ASD Rieti Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.523/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Rambaldi Stefano/ASD Rieti Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rambaldi Stefano/ASD Rieti Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.524/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Dri Filiberto/ASD Rieti Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) fissando il termine del 30.06.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Dri Filiberto/ASD Rieti Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.525/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la relazione predisposta dall'Area Marketing Eventi e Comunicazione in merito alle proposte commerciali di sponsorizzazione tecnica per il periodo 2013-2016 pervenute alla società RCS, advisor marketing federale;

ritenuta quale più conveniente e confacente alle esigenze federali la proposta commerciale della società Champion spa

DELIBERA

di autorizzare RCS Sport spa a svolgere tutti gli atti necessari per la definizione del nuovo contratto con Champion spa, a partire dal 1° gennaio 2013, secondo quanto disciplinato nel vigente contratto di Advisor.

DELIBERA N.526/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'atto di dimissioni a valere dal giorno 3 maggio 2012, presentato in data 26 aprile 2012 dall'arbitro Gori Lorenzo facente parte delle Liste arbitrali di Serie A per l'anno sportivo 2011/2012;

visto che la regular season del Campionato di Serie A ha avuto termine il giorno 6 maggio 2012;

considerato che dette dimissioni non appaiono opportunamente motivate;

tenuto conto che subito dopo la presentazione delle dimissioni la FIP ed in particolare il CIA sono stati fatti segno di svariate censure nelle quali si adombra il fine strumentale dell'atto compiuto dal sig. Gori;

ritenuto che effettivamente in base ai criteri di impiego e valutazione norme di comportamento arbitri, emanati dal CIA per l'anno sportivo 2011/2012, le dimissioni potrebbero influenzare il sistema della retrocessione dalla Lista di Serie A;

considerato che l'arbitro Gori è stato opportunamente invitato per le vie brevi a ritirare le dimissioni per i dedotti motivi, in considerazione del fatto che la volontà di non arbitrare può essere validamente spesa anche con una tempistica che non contribuisca ad alimentare sospetti intorno al mondo arbitrale, ma che ad oggi egli non ha provveduto;

ritenuto che per le superiori motivazioni tali dimissioni vanno respinte in modo da riportare la situazione della classifica a quella che risulterà essere esclusivamente il frutto delle valutazioni date agli arbitri nel corso dell'anno;

considerato che non potendo consentirsi che il sistema di retrocessioni (o promozioni) possa dipendere dalla manifestazione di volontà di una parte, quale è l'atto di dimissioni, va dato mandato al CIA di predisporre una normativa che elimini dal sistema tale regola ed altre eventuali analoghe;

DELIBERA

- di respingere le dimissioni dell'arbitro Gori Lorenzo con comunicazione che verrà inviata dal Presidente del CIA;
- di dare mandato al CIA di predisporre e presentare al Consiglio Federale, in occasione della prossima riunione prevista per il 14 luglio 2012, una normativa che elimini dal sistema tale regola ed altre eventuali analoghe.

DELIBERA N.527/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- preso atto delle dimissioni del Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comitato Provinciale di Latina Sig. Costantino Giorgi e della proposta di nomina in sostituzione dello stesso con la Sig.ra Maria Perrone fino al 30 giugno c.a., da parte del Consiglio Direttivo del Comitato provinciale di Latina;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

DELIBERA

di nominare la Sig.ra Maria Perrone Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comitato Provinciale di Latina fino al 30 giugno c.a.

DELIBERA N.528/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro, con la quale determina gli importi che le proprie associate sono tenute a versare per l'anno sportivo 2012/2013;
- considerata l'istanza della Lega Nazionale Pallacanestro di inserire anche per l'anno sportivo 2012/2013 i sopracitati importi nel Comunicato Ufficiale relativo ai contributi a carico delle società non professionistiche e centri minibasket;
- acquisito il parere favorevole del Consigliere federale eletto in rappresentanza delle società partecipanti ai campionati nazionali dilettantistici;
- ritenuto di poter aderire per l'ultimo anno alla richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro;

DELIBERA

di inserire nel Comunicato Ufficiale relativo ai contributi a carico delle società non professionistiche e centri minibasket gli importi indicati con delibera n.17 del 4 maggio 2012 della Lega Nazionale Pallacanestro.

DELIBERA N.529/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2012/2013;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2012/2013 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n. 1773 del 11.06.2012 – Consiglio Federale n.7	Contributi a carico delle società professionistiche anno sportivo 2012/2013
--	---

DELIBERA N.530/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l'anno sportivo 2012/2013;

DELIBERA

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche e centri Minibasket per l'anno sportivo 2012/2013 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n. 1774 del 11.06.2012 – Consiglio Federale n.7	Contributi a carico delle società non professionistiche e centri Minibasket anno sportivo 2012/2013
--	---

DELIBERA N.531/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.56, assunta dal Presidente Federale l'8 maggio 2012, con la quale, a parziale rettifica di quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2011/2012, è stata modificata la formula del Campionato di Serie B Femminile Nazionale nei concentramenti per l'ammissione al Campionato di Sviluppo a.s. 2012/2013 del Campionato di Serie B Femminile Nazionale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.56, assunta dal Presidente Federale in data 8 maggio 2012.

DELIBERA N.532/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013, in cui si prevedono gli obblighi di partecipazione ai Campionati Giovanili a carico delle Società partecipanti ai Campionati Senior e le relative sanzioni;
- preso atto che negli anni sportivi precedenti gli eventuali provvedimenti sono stati adottati al termine dello stesso anno sportivo;
- ritenuto opportuno, a partire dall'anno sportivo 2012/2013, effettuare una verifica in corso di anno sulle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori, al fine di adottare eventuali provvedimenti prima dell'inizio della seconda fase dei Campionati;

DELIBERA

di effettuare, a partire dall'anno sportivo 2012/2013, una verifica delle iscrizioni ai Campionati Giovanili obbligatori previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali prima dell'inizio delle seconde fasi dei Campionati, al fine di adottare provvedimenti per le Società inadempienti escludendole da eventuali partecipazioni ai play off o play out.

DELIBERA N.533/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013, nella parte in cui vengono stabilite le regole dei Campionati Nazionali Femminili;
- preso atto delle risultanze dell'incontro dello scorso 28 maggio tra il Settore Agonistico e la LegA Basket Femminile;
- considerate le proposte di modifica delle norme che disciplinano i Campionati Nazionali Femminili per l'anno sportivo 2012/2013 avanzate, per le vie brevi, dalla LegA Basket Femminile;

DELIBERA

di approvare le seguenti variazioni ai Campionati Nazionali Femminili:

SERIE A1 FEMMINILE

Riduzione delle retrocessioni al Campionato di A2 Femminile da due a una, con play out ad unico turno nel caso in cui tra la penultima e l'ultima ci siano più di sei punti di distacco;
Organico previsto per l'anno sportivo 2013/2014 a 15 squadre;
Coppa Italia semplificata con formula di Final Four;

Contributo tesseramento ridotto a 1000 euro per le over 26 italiane rinnovate dall'anno sportivo 2011/2012.

SERIE A2 FEMMINILE

Riduzione delle retrocessioni da tre a due;

Contributo tesseramento ridotto a 750 euro per le over 26 italiane rinnovate dall'anno sportivo 2011/2012.

SERIE B NAZIONALE FEMMINILE

Riduzione delle retrocessioni da quattro a tre;

Riduzione del numero di under 21 obbligatori a referto da cinque a quattro;

Cambio denominazione Campionato da B Nazionale Femminile ad A3;

Contributo tesseramento ridotto a 500 euro per le over 26 italiane rinnovate dall'anno sportivo 2011/2012.

DELIBERA N.534/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il regolamento per l'assegnazione dei punteggi licenziato dal Consiglio Federale del 13/14 aprile 2012;

esaminate le istanze pervenute con cui le Società richiedono l'assegnazione delle sei wild card per la partecipazione al Campionato Nazionale di serie A3 Femminile a.s. 2012/2013;

DELIBERA

di approvare l'assegnazione delle wild card per il Campionato Nazionale di serie A3 Femminile a.s. 2012/2013 come di seguito indicato:

SOCIETA' CUI E' STATA ASSEGNATA LA WILD CARD	TOTALI
025584 - ASD SISTEMA ROSA PALL.	180
000183 - PALLACANESTRO TORINO	170
042113 – SANT'ORSOLA TEAM 98	160
003888 – ASS LIBERTAS MONCALIERI	140
000154 – AS DIL VICENZA	130
046856 - PINK SPORT TIME BARI	120
SOCIETA' CUI NON E' STATA ASSEGNATA LA WILD CARD	
035248 – CESTISTICA RIVANA	100
009056 - ASD BASKET SARCEDO	90
000542 - POLISPORT. ASTRO CAGLIARI	80
001742 – AS DIL VERGA PALERMO	70
015476 – BASILIA BASKET POTENZA	50
051193 – ASD NBA NEW BASKET A-ZENA	50

003517 - POLISP. SORRENTO	0
---------------------------	---

Si precisa che le società cui non è stata assegnata la wild card, fermo restando il versamento dell'importo previsto per il campionato di A3 da versare entro il 5 luglio 2012, saranno considerate iscritte in qualità di squadra riserva e saranno classificate in base all'articolo 9 del Regolamento Esecutivo Gare.

DELIBERA N.535/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro inerente la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia di DNA, DNB e DNC anno sportivo 2012/2013;

considerato il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire la formula e le date di svolgimento della Coppa Italia di DNA, DNB e DNC anno sportivo 2012/2013 come di seguito riportato:

CAPITOLO I - Normativa generale

La Coppa Italia di DNA, DNB e DNC è organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, riconosciuta a norma dello Statuto Federale, ai sensi della Convenzione in vigore tra FIP-LNP, in collaborazione con il Settore Agonistico della FIP.

Per l'anno sportivo 2012/2013 la Coppa Italia di DNA, DNB e DNC si svolge in un'unica fase finale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capo vale quanto riportato nelle norme federali e nelle DOA 2012/2013.

Sono ammesse a partecipare alla fase finale unica della Coppa Italia le Società iscritte alla Lega Nazionale Pallacanestro che maturino il diritto alla partecipazione sulla base delle regole successivamente riportate.

Le Società che partecipano ai Campionati Nazionali di competenza sono ammesse con obbligo di partecipazione, in caso di qualificazione.

In caso di rinuncia ad una gara o all'intera manifestazione, alla Società in difetto viene applicato il disposto dall'art. 12 e seguenti del Regolamento Esecutivo gare.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA FINAL FOUR

Entro il 15.10.2012 la Lega Nazionale Pallacanestro emetterà un bando per l'organizzazione delle Finali di Coppa Italia, ovvero per le Final Four di DNA e DNB e per la Final Eight di DNC.

Entro il 15.11.2012 dovranno quindi pervenire eventuali offerte da Società partecipanti al Campionato di DNA e/o di DNB, successivamente valutate, giungendo alla eventuale assegnazione entro e non oltre il 30.11.2012.

La Società che dovesse aggiudicarsi l'organizzazione delle Finali avrà diritto alla partecipazione, indipendentemente dalla posizione di classifica al termine del girone di andata.

Formule di svolgimento

FINAL FOUR DNA

Numero di squadre partecipanti: 4

Modalità di svolgimento della fase finale (periodo 16 - 17 marzo 2013):

Final Four, per la quale si qualificano le quattro squadre che si classificano ai primi due posti di ognuno dei due gironi in cui è suddivisa la DNA al termine del girone di andata della prima fase.

Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

Nel caso in cui l'organizzazione, ed il relativo diritto di partecipazione, sia affidato ad una Società della DNA che al termine del girone di andata della prima fase non abbia una classifica che la collochi tra le qualificate, il diritto di partecipazione spetterà alle due squadre classificate al primo posto in classifica di ognuno dei due gironi ed alla squadra, fra le due classificate al secondo posto in classifica, con il miglior quoziente punti (punti in classifica/gare giocate) o, in caso di ulteriore parità, con il migliore quoziente canestri (punti fatti/punti subiti).

FINAL FOUR DNB

Numero di squadre partecipanti: 4

Modalità di svolgimento della fase finale (periodo 16 - 17 marzo 2013):

Final Four, per la quale si qualificano le tre squadre prime classificate dei tre gironi, al termine del girone di andata, e la squadra, tra quelle classificate al secondo posto in classifica dei tre gironi, con il miglior quoziente punti (punti in classifica/gare giocate) o, in caso di ulteriore parità, con il migliore quoziente canestri (punti fatti/punti subiti).

Nel caso in cui l'organizzazione, ed il relativo diritto di partecipazione, sia affidato ad una Società della DNB che al termine del girone di andata non abbia una classifica che la collochi tra le qualificate, il diritto di partecipazione spetterà alle tre squadre classificate al primo posto in classifica di ognuno dei tre gironi.

Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

FINAL EIGHT DNC

Numero di squadre partecipanti: 8

Modalità di svolgimento della fase finale (periodo 15 - 16 – 17 marzo 2013):

Final Eight, per la quale si qualificano le otto squadre migliori tra le prime nove squadre classificate dei nove gironi, al termine del girone di andata. Per migliori si intendono le otto squadre, tra le nove prime, con il miglior quoziente punti (punti in classifica/gare giocate) o, in caso di ulteriore parità, con il migliore quoziente canestri (punti fatti/punti subiti).

Per dirimere eventuali situazioni di parità al termine del girone di andata, si farà riferimento ai vigenti regolamenti federali.

Il tabellone dei quarti di finale di DNC e delle semifinali di DNA e DNB sarà oggetto di sorteggio.

DELIBERA N.536/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro inerente la convenzione tra FIP e LNP per l'anno sportivo 2012/2013;

considerato il parere favorevole espresso dal Settore Agonistico;

ritenuta la proposta presentata meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di approvare la convenzione tra FIP e LNP, di seguito riportata, per l'anno sportivo 2012/2013:

CONVENZIONE

TRA:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO,

con sede in Roma, Via Vitorchiano n.113, in persona del Presidente Federale sig. Dino Meneghin -
di seguito indicata come FIP

E

LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO, con sede in Roma, Via Principe Amedeo 149, in persona del
Presidente Fabio Bruttini- di seguito denominata LNP

PREMESSO

- che la FIP organizza e gestisce l'attività della pallacanestro in Italia, secondo le norme statutarie e regolamentari in armonia e osservanza con le disposizioni di legge, del C.O.N.I., del CIO e della FIBA;

- che la LNP è una Lega delle Società di pallacanestro affiliate alla FIP militanti nei Campionati nazionali maschili dilettanti;

- che per il migliore svolgimento dei Campionati nazionali maschili dilettanti la FIP e la LNP sono giunte alla determinazione circa l'opportunità di stilare una convenzione che contenga l'armonizzazione della disciplina organizzativa dei detti Campionati, senza che ciò comporti rinuncia o delega da parte di FIP ai propri compiti e alle proprie funzioni.

Tanto premesso le parti, come in epigrafe rappresentate convengono quanto segue:

PREMESSE

Le premesse al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e costituiscono patto.

FORMULA E DATE CAMPIONATI, COMPOSIZIONE DEI GIRONI

I criteri per la composizione dei gironi dei Campionati nazionali maschili saranno proposti dalla LNP, che provvederà mediante deliberazione del proprio Consiglio Direttivo e comunicherà tale deliberazione al Settore Agonistico FIP per l'approvazione definitiva e la successiva stesura dei relativi calendari, in armonia con le esigenze della FIP.

FIDEIUSSIONI

Le Parti convengono che LNP assume l'onere di verificare che le fideiussioni o i depositi a garanzia, che le Società devono depositare all'atto dell'iscrizione ai Campionati, siano conformi a quanto previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali.

Entro 4 giorni lavorativi dalla data di scadenza **di presentazione della fideiussione o deposito cauzionale** ~~di iscrizione ai Campionati nazionali maschili dilettantistici~~ la LNP deve comunicare l'esito della verifica al Settore Agonistico della FIP.

APPLICAZIONE ACCORDI QUADRO

LNP ha sottoscritto accordi quadro con USAP e GIBA entrambi riconosciuti dalla FIP e quindi si assume l'onere di:

1. **verificare** dei depositi degli accordi economici e delle pratiche assicurative e relativa comunicazione alla FIP (secondo le modalità previste nell'allegato 1);
2. **verificare** del deposito della fideiussione o somma a garanzia aggiuntiva e dei previsti reintegri in caso di superamento del monte accordi economici concordato (secondo le modalità previste nell'allegato 3);
3. escutere le fideiussioni per le quote relative a lodi esecutivi di tesserati per quanto previsto dagli accordi quadro (secondo le modalità previste nell'allegato 2).

PROGETTI

Le Parti convengono che LNP ha la facoltà di proporre progetti di sviluppo il cui finanziamento parziale o totale potrà essere sostenuto dalla FIP .

La FIP **stabilisce** che il 6% minimo forfettario degli incassi indicato annualmente **nel Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società partecipanti ai Campionati non professionistici** ~~costituisce la quota associativa delle Società a LNP~~ **verrà girato a favore della LNP limitatamente alle Società iscritte a LNP.**

~~Considerato che le Società non associate a LNP devono comunque versare tale importo alla FIP, le somme verranno incassate dalla FIP che provvederà a versare a LNP l'importo equivalente alle Società associate.~~

VIDEO E STATISTICHE

La LNP si impegna a fornire alla FIP i video e le statistiche del primo e secondo Campionato nazionale maschile dilettanti e le statistiche del terzo Campionato nazionale maschile dilettanti.

ARBITRI E DESIGNATORI

~~Le parti convengono che per la durata della Convenzione venga inserito un rappresentante della LNP nella Commissione di designazione arbitrale per i Campionati nazionali maschili dilettanti.~~

PROBLEMATICHE COMUNI

~~Le parti convengono che sulle problematiche di interesse comune, prima della emanazione della relativa disciplina, FIP e LNP possano avviare dei tavoli di consultazione.~~

NATURA – MODIFICHE - DURATA

~~La presente convenzione rappresenta un documento d'intesa delle parti voluto allo scopo di rafforzare lo spirito di collaborazione su tematiche di interesse comune, comunque nel rispetto delle reciproche competenze, funzioni ed esigenze specifiche.~~

~~Resta inteso che la presente convenzione decadrà automaticamente in caso di mancato rispetto dei punti in essa contenuta.~~

Le modifiche alla presente convenzione dovranno essere effettuate per iscritto e concordate dalla Parti.

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione sino al 30 giugno 2013.

La convenzione decadrà automaticamente anche nelle ipotesi di decadenza o dimissioni del Presidente FIP, o della maggioranza del Consiglio Federale, che ha deliberato l'approvazione della presente convenzione.

Roma, lì

Il Presidente della FIP
Dino Meneghin

Il Presidente della LNP
Fabio Bruttini

ALLEGATO N.1 – PROCEDURA DI TESSERAMENTO PER LA DNA A.S. 2012/2013

Procedura di Tesseramento per atleti ed allenatori per il Campionato DNA per la verifica:

- del deposito dell'accordo economico;
- del deposito della polizza assicurativa;
- dell'eventuale reintegro della fideiussione.

Le Società partecipanti al Campionato DNA potranno tesserare ogni lunedì, martedì e mercoledì della settimana fino al 28 febbraio; alla mezzanotte del mercoledì il sistema bloccherà ogni tentativo di tesseramento in entrata.

LNP, che avrà accesso agli statini atleti/allenatori delle Società del Campionato, dovrà effettuare i controlli di competenza relativi a:

1. deposito del modello dell'accordo economico;
2. deposito della polizza di assicurazione;
3. ~~del reintegro della fideiussione~~ **nei casi previsti dall'allegato 3.** ~~qualora la somma inserita nell'accordo economico depositato facesse salire al somma degli accordi economici depositati oltre la cifra di 500.000 euro lordi.~~

LNP deve ed inviare una (ed una sola) comunicazione entro le ore 12.00 del venerdì segnalando esclusivamente gli atleti/allenatori che non potranno scendere in campo nel fine settimana a causa del mancato o errato deposito di quanto previsto.

Il venerdì l'ufficio tesseramenti provvederà al blocco degli atleti/allenatori segnalati da LNP. Qualora la Società inserisca manualmente il nominativo l'atleta/allenatore bloccato dall'ufficio, sarà sanzionata per posizione irregolare.

L'atleta/allenatore bloccato rimarrà tale sino a nuova comunicazione di LNP che avverrà il venerdì seguente.

LNP non potrà inoltrare comunicazioni integrative o diverse rispetto alla comunicazione inviata il venerdì alle ore 12.00. In caso di più comunicazioni, sarà ritenuta valida l'ultima pervenuta entro i termini sopra previsti. Comunicazioni successive l'orario stabilito saranno considerate nulle e pertanto non verranno prese in considerazione.

I tesseramenti effettuati per le partite infrasettimanali saranno soggetti ai termini dei tesseramenti per le partite della domenica precedente. **Ad ogni modo LNP comunicherà tempestivamente i nominativi degli atleti/allenatori da bloccare.**

In ogni caso LNP deve comunicare alle Società l'elenco degli atleti/allenatori tesserati fuori dai termini sopra descritti (lunedì e martedì e mercoledì della medesima settimana) che non potranno essere schierati.

Il controllo sarà effettuato per gli atleti senior. **tutti gli atleti e allenatori**

~~PRIMA DELL'INIZIO DEL CAMPIONATO~~

~~Procedura di Tesseramento per atleti ed allenatori per il Campionato DNA per la verifica:~~

- ~~— del deposito dell'accordo economico~~
- ~~— del deposito della polizza assicurativa~~
- ~~— dell'eventuale reintegro della fidejussione~~
- ~~—~~
- ~~Le Società partecipanti al Campionato di sviluppo DNA potranno tesserare fino alle ore 12 lunedì precedente l'inizio del Campionato: il sistema bloccherà ogni tentativo di tesseramento;~~
- ~~LNP, che avrà accesso agli statini atleti/allenatori delle Società del Campionato, dovrà effettuare i controlli di competenza relativi a:~~
 - ~~— deposito del modello dell'accordo economico;~~
 - ~~— deposito della polizza di assicurazione~~
 - ~~— del reintegro della fidejussione qualora la somma inserita nell'accordo economico depositato facesse salire al somma degli accordi economici depositati oltre la cifra di 500.000 euro lordi ed inviare una (ed una sola) comunicazione entro le 18:00 del giovedì ore 12.00 del venerdì precedente all'inizio del campionato~~
- ~~— segnalando esclusivamente gli atleti/ allenatori che non potranno scendere in campo nel fine settimana a causa del mancato o errato deposito di quanto previsto;~~
- ~~Il venerdì l'ufficio tesseramenti provvederà al blocco degli atleti/ allenatori segnalati da LNP;~~
- ~~Qualora la Società inserisca manualmente il nominativo l'atleta / allenatore bloccato dall'ufficio, sarà sanzionata per posizione irregolare;~~
- ~~L'atleta/ allenatore bloccato rimarrà tale sino a nuova comunicazione di LNP che avverrà il giovedì venerdì seguente;~~
- ~~Lnp non potrà inoltrare comunicazioni integrative o diverse rispetto alla comunicazione inviata il venerdì alle ore 12. In caso di più comunicazioni, sarà ritenuta valida l'ultima pervenuta entro i termini sopra previsti. Comunicazioni successive l'orario stabilite saranno considerate nulle e pertanto non verranno prese in considerazione;~~
- ✓ ~~Il controllo sarà effettuato esclusivamente per gli atleti senior. **tutti gli atleti e allenatori**~~

ALLEGATO N.2 - REGOLAMENTO PER L'ESCUSSIONE DELLA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI EVENTUALI LODI ESECUTIVI VERSO TESSERATI SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ACCORDI QUADRO LNP – GIBA E LNP – USAP

Nel caso un tesserato chieda l'escussione della fideiussione sottoscritta da una Società DNA a seguito dell'esecutorietà di un proprio lodo **della stagione in corso e/o della stagione precedente:**

1. LNP **entro e** chiederà approvazione alla FIP sulla conformità dei documenti presentati e del mancato versamento non oltre i 5 giorni dal ricevimento della richiesta di escussione **chiederà conferma alla FIP della esecutività del lodo;**

2. LNP inoltrerà richiesta **di escussione della fideiussione** alla banca dandone comunicazione al tesserato interessato ed alla FIP contestualmente ~~all'escussione dei crediti maturati a proprio favore;~~
3. qualora le richieste di escussione fossero più di una e/o di importo superiore al valore definito dalla fideiussione stipulata, verrà tenuto conto della cronologia di presentazione **delle istanze di escussione;**
4. dalla data della avvenuta escussione verrà richiesta alla Società di procedere al reintegro ~~per il quale sono previsti~~ **entro i successivi 30 giorni solari;**
5. analoga procedura verrà attivata nel caso in cui la Società abbia optato per un deposito cauzionale **in alternativa alla stipula della fideiussione.**

~~In ogni caso LNP avrà diritto ad una fee forfettaria di 300 euro per la gestione della pratica amministrativa~~

ALLEGATO N.3 - REINTEGRO FIDEIUSSIONE PRESENTATA DA SOCIETÀ DI DNA A SEGUITO DI ESCUSSIONE PREMESSA

L'accordo quadro LNP – GIBA e LNP –USAP considera il reintegro della fideiussione di 70.000,00 euro presentata dalle Società DNA come elemento di ammissione e permanenza al Campionato 2012/2013.

Pertanto il mancato reintegro fa venir meno il diritto di permanenza al Campionato in corso e quindi ~~non può essere sanzionato con una semplice sanzione amministrativa.~~

LNP ha presentato al precedente Consiglio federale una proposta che indicava in caso di mancato reintegro una forte penalizzazione di punti in classifica, ma si sarebbe resa necessaria una modifica al Regolamento di Giustizia con un allungamento dei tempi legati all'approvazione del CONI.

La nuova proposta

LNP, d'intesa con il Presidente del Settore Agonistico, ha definito quindi una nuova proposta così articolata:

- LNP segnala alla FIP e alla Società interessata la necessità del reintegro **della fideiussione** a causa **seguito** di una escussione effettuata;
- ~~dalla data della segnalazione decorrono i~~ **Entro e non oltre 30 giorni solari dalla comunicazione di LNP, la fideiussione dovrà essere integrata per intero** quale termine utile per il reintegro;
- LNP segnalerà alla FIP il mancato reintegro e/o il mancato versamento di pari cifra a titolo di deposito cauzionale;
- La FIP provvederà ad emettere un'ingiunzione di pagamento della somma pari a quella di reintegro;
- alla scadenza indicata in caso di mancato pagamento la Società verrà estromessa dal Campionato più eventuali pene accessorie.

Note:

l'ingiunzione di pagamento di pari somma a quella del reintegro è giustificata dal fatto che le Società possono presentare la fideiussione oppure un versamento a titolo di deposito cauzionale.

Il versamento dovrà essere **effettuato** ~~bonificato versato~~ mediante bonifico alla LNP ~~per gli opportuni controlli e per averne disponibilità per eventuali future escussioni.~~

DELIBERA N.537/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro e Unione Sindacale Allenatori Pallacanestro inerente l'accordo quadro tra LNP e USAP per gli anni sportivi 2012/2013 e 2013/2014;
- considerate le proposte di emendamento al testo dell'articolo 3 formulate dal Consigliere rappresentante gli atleti professionisti;
- ritenuto il testo dell'accordo presentato meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di prendere atto dell'accordo quadro tra LNP e USAP, per gli anni sportivi 2012/2013 e 2013/2014, come di seguito riportato:

ACCORDO QUADRO LNP – USAP ALLENATORI NON PROFESSIONISTI

Tra:

- **LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO**
- **USAP – UNIONE SINDACALE ALLENATORI PALLACANESTRO**

Sulla base delle intese raggiunte, per il Campionato di Divisione Nazionale A è stipulato il seguente accordo quadro e predisposto il relativo accordo economico tipo.

1. Campo di applicazione e durata dell'accordo

- 1.1 Il presente Accordo Quadro disciplina i rapporti, anche di natura economica, fra le Società sportive non professionistiche partecipanti al Campionato Divisione Nazionale A, da una parte, e gli allenatori per tali Società tesserati, dall'altra. In nessun caso lo stesso può derogare a regole o norme contenute nei Regolamenti Federali vigenti.
- 1.2 Ha durata biennale e vigenza per le stagioni 2012/13 e 2013/14.
- 1.3 Il presente accordo è vincolante per tutte le Società e gli allenatori che prendono parte al Campionato di cui all'art. 1.1.

2. Accordo economico individuale

- 2.1 Le Società e gli allenatori del Campionato di Divisione Nazionale A sono tenuti a compilare ed a sottoscrivere il modello di accordo economico individuale LNP – USAP, allegato al presente Accordo Quadro.
- 2.2 Le Società che partecipano al Campionato di Divisione Nazionale A sono tenute al deposito, presso gli Uffici della LNP, degli accordi economici del primo allenatore, del secondo allenatore e del responsabile del settore giovanile (qualora questa figura sia prevista dalle DOA). Per il primo e secondo allenatore il deposito deve avvenire non oltre le 48 ore antecedenti l'orario di inizio gara nella quale si vogliono iscrivere a referto. L'accordo economico del responsabile del settore giovanile deve essere depositato non oltre le 48 ore antecedenti la prima gara di Campionato. Al ricevimento degli accordi la LNP ne trasmette copia via fax a CNA e USAP.
- 2.3 Le Associazioni che stipulano il presente Accordo Quadro sono obbligate al massimo riserbo ed al rispetto della privacy circa il contenuto degli accordi economici individuali presso le stesse depositati.

3. Erogazioni economiche – limiti e garanzie

- 3.1 Le eventuali erogazioni economiche in favore di allenatori sono soggette al regime fiscale di cui all'art. 25 della legge n. 133/1999 (redditi di sportivi dilettanti). Nel caso in cui il valore complessivo lordo delle erogazioni economiche pattuite in favore di allenatori per la stessa stagione sportiva, ecceda la somma di euro 100.000, le società sono obbligate a garantire l'intera eccedenza rispetto a tale importo con ulteriore fideiussione bancaria.
- 3.2 Le erogazioni economiche pattuite non sono collegate al rendimento dell'Atleta o al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.
- 3.3 In caso di retrocessione, la società ha facoltà di corrispondere gli ultimi due ratei mensili della stagione in cui è retrocessa, entro e non oltre il 30 settembre successivo.
- 3.4 In caso di retrocessione, la Società ha facoltà di corrispondere gli ultimi due ratei mensili della stagione in cui è retrocessa, entro e non oltre il 30 settembre successivo.

4. Fondo di Fine Carriera/Quota Associazione

- 4.1 Gli allenatori potranno fruire delle prestazioni erogate da un apposito Fondo di fine carriera. Gli allenatori potranno rinunciare a questa opportunità con una dichiarazione da allegare all'accordo economico al momento del deposito. Le Società non hanno alcun obbligo verso tale Fondo e verso la determinazione degli allenatori di aderire o meno al medesimo. Si stabilisce che qualora nell'accordo economico l'allenatore ne indichi l'adesione, la Società liberamente si impegna a corrispondere all'allenatore, a titolo di contributo, una somma aggiuntiva pari al 6,25% del compenso lordo annuo corrisposto.
- 4.2 Il Fondo sarà alimentato dai versamenti effettuati dalle Società e dagli allenatori in proporzione all'ammontare del compenso globale lordo annuo percepito dall'allenatore, applicando le seguenti aliquote:
 - 6,25% a carico della Società;
 - 1,25% a carico dell'allenatore.
- 4.3 Le quote a carico della Società dovranno essere versate all'allenatore in due rate uguali: la prima con il rimborso del mese di novembre, la seconda con il rimborso del mese di gennaio. L'allenatore dovrà provvedere a versare al Fondo la quota del Club e la propria nelle medesime date.
- 4.4. Le eventuali integrazioni dovute alla corresponsione di premi saranno rimosse in unica soluzione entro il 10 luglio, sia per quanto riguarda la quota a carico della Società, sia per quanto riguarda la quota a carico dell'allenatore, quest'ultima mediante trattenuta sull'importo dei premi corrisposti.
- 4.5 Per quanto non previsto dal presente contratto, la raccolta delle quote del Fondo, viene regolata dallo statuto del medesimo Fondo.
- 4.6 L'allenatore è obbligato a versare entro il mese di ottobre all'USAP la Quota Associativa Sindacale dovuta nella misura che verrà specificata dalla USAP stessa.
- 4.7 L'importo delle quote associative è determinato dal Consiglio Direttivo dell'USAP e comunicato agli allenatori direttamente o tramite la LNP. Nel caso di mancata tempestiva comunicazione restano valide quelle della stagione precedente.

5. Assicurazione

- 5.1 Ogni allenatore che ha depositato un accordo economico con una Società che partecipa al Campionato di Divisione Nazionale A, ha diritto ad una copertura assicurativa per gli infortuni occorsi nello svolgimento del proprio operato per il caso di morte e di invalidità permanente, ed a copertura delle spese mediche, in aggiunta e ad integrazione di quella prevista dalla FIP per i propri tesserati. Gli oneri di tale copertura assicurativa sono a carico della Società, secondo le modalità e sulla base dei massimali di seguito specificati.
- 5.2 I massimali di polizza sono stabiliti come segue: morte €. 200.000, invalidità permanente €. 200.000 con franchigia 5%, spese mediche €. 8.000.

- 5.3 Contestualmente al deposito dell'accordo economico (vedi art. 2.2) la Società è tenuta a depositare copia della polizza assicurativa nominativa contenente le condizioni di cui all'art. 5.2. In caso di mancata ricezione degli appropriati documenti assicurativi la LNP provvederà ad attivare una adeguata copertura assicurativa addebitandone il costo alla Società.
- 5.4 In nessun caso, neppure per brevi periodi di tempo o per singoli allenamenti, è consentita l'utilizzazione di allenatori non coperti da assicurazione. La violazione della presente norma comporta l'obbligo per la Società inadempiente di provvedere al risarcimento in favore dell'allenatore infortunato, secondo i massimali previsti al superiore punto 5.2.
- 5.5 L'allenatore è tenuto a sottoporsi a tutti gli accertamenti clinici richiesti, purchè non invasivi, al fine di consentire alla Società sia di stipulare altre polizze a proprio vantaggio, sia di beneficiare dei relativi rimborsi.

6. Consultazioni periodiche e dichiarazioni d'intenti

Le parti che sottoscrivono il presente accordo quadro si impegnano a tenere consultazioni periodiche per valutare e risolvere congiuntamente gli eventuali problemi di applicazione ed interpretazione dello stesso, nonché per studiarne le eventuali modificazioni ed integrazioni. A tal fine verrà costituita una Commissione composta da cinque membri, due nominati da LNP, due da USAP, e uno da FIP, che opererà secondo le modalità che saranno concordati dalle parti.

7. Doveri generali dell'allenatore

- 7.1 L'allenatore opera nell'ambito della struttura organizzativa della Società con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici prefissati.
- 7.2 Ha la responsabilità tecnica della squadra a lui affidata, di cui stabilisce ed attua l'indirizzo tecnico nonché la tempistica e le modalità di preparazione ed allenamento, ed a cui assicura opportuna assistenza in gara. In relazione alle funzioni a lui affidate, è tenuto a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico della Società. Collabora con la Società nel diffondere fra gli atleti la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, nel controllare la condotta morale e sportiva degli atleti stessi e nel favorire l'affiatamento della squadra. Cura che siano utilizzate con diligenza le attrezzature sportive della Società.
- 7.3 È tenuto al rispetto del dovere di fedeltà nei confronti della Società ed al più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della Società.

8. Doveri generali della Società

- 8.1 La Società si impegna, per quanto possibile, a mantenere la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'allenatore per lo svolgimento della sua attività.
- 8.2 Nel campo delle competenze tecniche dell'allenatore, la Società non potrà effettuare alcuna ingerenza tale da non consentire allo stesso l'utile svolgimento degli incarichi affidati.

9. Disciplina

- 9.1 Entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, verrà predisposto congiuntamente da LNP e USAP un Codice Disciplinare nel quale saranno indicate anche le violazioni comportamentali che possono dar luogo alla applicazione di penali economiche. Il Codice sarà inviato alle Società e pubblicato sui siti web di LNP e USAP.
- 9.2 Ogni eventuale provvedimento disciplinare deve essere proporzionato alla gravità del fatto contestato e deve essere comunicato all'allenatore, con raccomandata a.r. o mezzo equipollente, da spedire, a pena di inefficacia, entro 10 giorni dall'evidenza del fatto contestato. La singola penale non può superare il 2,5% della erogazione economica annua. L'allenatore ha facoltà di impugnare la penale economica adottata nei suoi confronti con

ricorso al Collegio Arbitrale Federale da inoltrare ai sensi dell'art. 103 ss. R.G., a pena di inefficacia, entro 10 giorni dalla conoscenza della sanzione medesima.

- 9.3 L'allenatore, in quanto tesserato, è soggetto a tutte le norme emanate dalla FIP ed in particolare è assoggettato alla potestà disciplinare federale.
- 9.4 La Società che ricorre avverso squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati all'allenatore dagli Organi di Giustizia della FIP, si assumerà interamente ogni relativo onere e costo. Qualora la Società non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione all'allenatore, questi ha comunque diritto di proporre eventuale ricorso a proprie spese e cura.

10. Assistenza sanitaria

- 10.1 In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento della propria attività o di altre attività collegate al rapporto tra le parti (compresi trasferimenti e trasferte), la Società si impegna a fornire all'allenatore assistenza sanitaria e riabilitativa completa, assumendosi tutti i costi sanitari e farmaceutici, di eventuali interventi chirurgici e di degenza in istituti ospedalieri o in case di cura, di riabilitazione, per quanto non coperto dalle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.
- 10.2 L'erogazione economica pattuita spetta all'allenatore per intero, fino alla scadenza naturale prevista dall'accordo economico individuale, anche in caso di infortunio occorso nello svolgimento della propria attività o di altre attività collegate al rapporto tra le parti (compresi trasferimenti e trasferte), che impedisca in tutto o in parte l'attività medesima.
- 10.3 Nel caso di malattia o di infortunio, con prognosi superiore a 3 mesi, non occorsi durante la propria attività, la Società ha facoltà di risolvere l'accordo economico con preavviso di 3 mesi. Nel caso di infortunio con prognosi superiore a un mese che deriva da dolo o colpa grave dell'allenatore, o sia conseguenza di svolgimento di pratiche particolarmente pericolose (come ad esempio lo sci, l'automobilismo, l'alpinismo eccetera), la Società ha facoltà di risolvere l'accordo economico alla data dell'infortunio stesso.
- 10.4 Ogni terapia e cura sarà decisa con il consenso dell'allenatore, il quale ha facoltà di avvalersi di medici specialistici di propria fiducia. In tal caso la Società concorrerà al pagamento delle spese secondo quanto eventualmente concordato e menzionato nell'accordo economico individuale.
- 10.5 In ogni caso, e salvo diverso accordo tra le parti, l'allenatore infortunato è tenuto a sottoporsi a sedute di fisioterapia eventualmente necessarie, esclusivamente presso centri della Società. In mancanza di indicazione, l'allenatore sarà libero di scegliere un centro di terapia riabilitativa di sua fiducia.
- 10.6 In caso di malattie, indisposizioni o infortuni, l'allenatore deve darne immediata comunicazione alla Società e mettersi a disposizione del personale medico della Società stessa.
- 10.7 È vietato ed è causa di risoluzione di ogni accordo economico l'uso anche occasionale di sostanze psicotrope e di sostanze o metodi *doping*, il cui elenco con relativi aggiornamenti verrà affisso dalla Società nelle bacheche situate nei luoghi di allenamento.

Data _____

LNP
Il Presidente
Fabio Bruttini

USAP
Il Presidente
Gianni Zappi

DELIBERA N.538/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta la relazione agli atti della riunione odierna;
- vista la delibera n.55 assunta dal Presidente Federale l'8 maggio 2012 con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche al Campionato 2012/2013;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.55 assunta dal Presidente Federale l'8 maggio 2012.

DELIBERA N.539/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta la relazione agli atti della riunione odierna;
- vista la delibera n.64 assunta dal Presidente Federale il 25 maggio 2012 con la quale è stato autorizzato l'impiego dell'instant replay in occasione delle gare di semifinale e finale play off della Serie A a.s. 2011/2012;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.64 assunta dal Presidente Federale il 25 maggio 2012.

DELIBERA N.540/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la Società Teramo Basket S.r.l. (cod. FIP 002183) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli

economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 23 maggio 2012;

considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Teramo Basket S.r.l. (cod. FIP 002183) con 8 (otto) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Teramo Basket S.r.l. (cod. FIP 002183) la decurtazione di 8 (otto) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013.

DELIBERA N.541/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;

visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;

preso atto che la Società ASSI Basket Ostuni S.r.l. (cod. FIP 012447) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 23 maggio 2012;

considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società ASSI Basket Ostuni S.r.l. (cod. FIP 012447) con una multa di € 6.000,00;

viste altresì, le sanzioni previste dall'articolo 29 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;

DELIBERA

di sanzionare la Società ASSI Basket Ostuni S.r.l. (cod. FIP 012447) con un'ammenda pari a € 6.000,00.

DELIBERA N.542/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;

- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la Società Unione Cestistica Piacentina S.r.l. (cod. FIP 035912) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 4 giugno 2012;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Unione Cestistica Piacentina S.r.l. (cod. FIP 035912) con 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Unione Cestistica Piacentina S.r.l. (cod. FIP 035912) la decurtazione di 2 (due) punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013.

DELIBERA N.543/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative relative all'anno sportivo 2012-2013 inerenti i Campionati professionistici di Serie A e Legadue;
- esaminate le proposte presentate dalla Lega Società di pallacanestro Serie A e dalla Legadue;
- precisato che la presente delibera di emanazione delle Disposizioni Organizzative per le società professionistiche integra, per la stagione sportiva 2012/2013, le norme federali vigenti anche in caso di parziale non corrispondenza con le stesse;
- visto il testo, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, redatto dalla Segreteria Generale e sottoposto alla attenzione del Consiglio in occasione della seduta odierna;
- preso atto del parere favorevole degli Uffici federali interessati;
- acquisito il parere favorevole della Lega Società di pallacanestro Serie A e della Legadue;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative per le società professionistiche per l'anno sportivo 2012/2013, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.544/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti della riunione odierna;

vista la nota del Presidente della Lega Serie A, datata 23 maggio 2012, con la quale chiede di poter chiarire lo status "sportivo" degli atleti professionisti provenienti da paesi extracomunitari che abbiano sottoscritto accordi di partenariato con l'Unione Europea che prevedano la parità di trattamento dei lavoratori;

considerato che la valutazione circa lo status sportivo di detti atleti è condizionato alla esistenza e alla portata degli accordi di partenariato tra la UE e i singoli Paesi, che vanno di volta in volta verificati, al fine di stabilire se un atleta proveniente da tali Paesi possa essere iscritto a referto di gara alla stregua di un atleta comunitario, ferme restando le norme che regolano l'ingresso in Italia di detti atleti e il loro tesseramento professionistico;

DELIBERA

di avviare, in collaborazione con la Lega di Serie A, la valutazione degli accordi di partenariato in essere tra la UE e i Paesi extraeuropei al fine di verificare quali atleti provenienti da tali Paesi possano essere iscritti a referto di gara come comunitari ferme restando le norme che regolano l'ingresso in Italia di detti atleti e il loro tesseramento professionistico.

DELIBERA N.545/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta di modifica dell'articolo 1, comma 3 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico avanzata dal Presidente della Lega Serie A, con nota del 21 maggio 2012, con la quale chiede di aumentare il numero massimo degli atleti senior (over 19) con contratto professionistico da poter iscrivere a referto in occasione di gare di Campionato, Coppa Italia e Supercoppa in ciascun anno sportivo;

ritenuto di non poter accogliere la richiesta;

DELIBERA

di non accogliere la proposta di modifica dell'articolo 1, comma 3 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico.

DELIBERA N.546/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;
<u>visti</u>	gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
<u>esaminata</u>	la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
<u>considerato</u>	che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;
<u>ritenuta</u>	la richiesta di riconoscimento meritevole di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
052428	LO	LC	ASD CULTURALE MONTE MARENZO	VIA FILANDA 13	MONTE MARENZO
052447	LO	BG	ASD ORATORIO S.GIUSEPPE PALL.	VIALE BETELLI 3	DALMINE
052479	CM	NA	C. S. ROSSO MANIERO SSD A RL	VIA POMPONIO GAURICO 40	NAPOLI
052480	LO	MI	ASD CITTA' DI OPERA	VIA FRATELLI CERVI 8/10	OPERA
052512	TN	TN	ASD MARMOTTE BASK VAL DI SOLE	VIA MARCONI 13	MALE'
052532	CM	SA	ASD BASKET OPEN	VIA OSPIZIO N.10	VIETRI SUL MARE
052543	LO	VA	PALL. VERGIATE VIKINGS A.S.D.	VIA CAVALLOTTI 9	VERGIATE
052575	PU	FG	ASD DEVIL 2011	VIA TOMAIUOLO 1	MANFREDONIA
052577	LA	RM	ASD UISP XVIII	VIA GIULIO CLOVIO 14	ROMA
052593	SO	AG	ASD BASKET ARES	VIA BELLINI N. 1	RIBERA
052598	VE	VI	P.C.G. SANTORSO B. ZUCC. ASD	VIA S. MARIA, 28	SANTORSO
052617	CM	CE	NEW BASKET MARCIANISE	VIA P.MICCA 4	MARCIANISE
052619	FR	UD	ASD POOL PALLACANESTRO UDINE	VIA GORIZIA, 7	UDINE
052624	FR	GO	A.S.D. UGG BASKET	VIA RISMONDO, 2	GORIZIA
052629	SO	RG	ASD AKRILLAE BASKET	VIA DEL MANDORLO N. 10	CHIARAMONTE GULFI
052632	SA	OR	ASD BOSA BASKET	VIA DEL POZZO, N°52	BOSA
052655	PU	LE	ASD BASKET UGENTO	VIA PETRARCA, 122	UGENTO
052665	LO	VA	ASD PALL CORPUS ET RATIO VA	VIA E. MACCHI ZONDA 16	VARESE
052672	AB	CH	ASD AMICI DEL BASKET VASTO	VIALE BELGIO N. 12	SAN SALVO
052678	LA	RM	ASD NUOVA FORTITUDO BASKET	VIA NENNI SNC	POMEZIA
052684	SO	CT	ASD POL. BASKET CALTAGIRONE	VIA MADONNA DELLA VIA N. 74	CATANIA
052691	AB	CH	A.S.D. PASSIONE BASKET	VIA D'ARAGONA N. 12	CHIETI
052692	VE	PD	A.S.D. BALLIN" HARD	VIA CANESTRINI, 73	PADOVA

DELIBERA N.547/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società ASD BREMBADDA BASKET (cod. FIP 032429) iscritta al campionato Prom. Maschile in merito al trasferimento di sede;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla ASD BREMBADDA BASKET (cod. FIP 032429) da CAPRIATE D'ADDA a BREMBATE DI SOTTO (BG) - 24041 Via ORATORIO 20.

DELIBERA N.548/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione A.S.D. LATINA BASKET (cod. FIP 052167) con sede in LATINA, iscritta al campionato DNA;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.S.D. LATINA BASKET a LATINA BASKET S.S.D. A R.L. con sede in LATINA, VIA DON L. STURZO 98

DELIBERA N.549/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione PALLACANESTRO FIRENZE S.S.D. (cod. FIP 000554) con sede in FIRENZE, iscritta al campionato DNA;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141,

comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da PALLACANESTRO FIRENZE S.S.D. a PALLACANESTRO FIRENZE SSD A RL con sede in FIRENZE, via De' Robertis, 21.

DELIBERA N.550/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla Società PMS Torino volta ad ottenere il riconoscimento per l'atleta Giusto Filippo, nato a Moncalieri (To) il 5 giugno 1989, lo status di atleta "fidelizzato" secondo quanto stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013 per il campionato di Divisione Nazionale A;

letta la relazione agli atti del Consiglio Federale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di accogliere l'istanza e considerare l'atleta Giusto Filippo, atleta "fidelizzato" per la Società PMS Torino.

DELIBERA N.551/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dall'atleta Machanguana Clarisse Eulalia, nata in Mozambico il 4 ottobre 1973, volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione italiana;

letta la relazione agli atti del Consiglio Federale;

vista la delibera n.281 assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 4 e 5 aprile 2008;

ritenuto che nella stagione 2008/2009, l'atleta è stata tesserata per il massimo campionato femminile in quota comunitaria e non come italiana;

visto l'articolo 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

considerato che l'atleta non ha partecipato ad alcun campionato giovanile federale;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza presentata dall'atleta Machanguana Clarisse Eulalia volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di Formazione italiana.

DELIBERA N.552/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dalla Società Basket Rimini Crabs volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione italiana per l'atleta Dimitrov Dimitar, nato il 1 marzo 1993 in Bulgaria e cittadino bulgaro;
- letta la relazione agli atti del Consiglio Federale;
- visto l'articolo 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- constatato che l'atleta nell'a.s. 2008/2009 non ha maturato l'anno di formazione italiana poiché non ha partecipato a 14 gare di un campionato giovanile federale;
- considerato che, la partecipazione a 14 gare in campionato giovanile per almeno 4 stagioni sportive, è requisito necessario e imprescindibile per il raggiungimento della Formazione italiana;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza presentata dalla Società Basket Rimini Crabs volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di Formazione italiana per l'atleta Dimitrov Dimitar.

DELIBERA N.553/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dall'atleta Ivanov Pavlin, nato il 28 marzo 1993 in Bulgaria e cittadino bulgaro, volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione italiana;
- letta la relazione agli atti del Consiglio Federale;
- visto l'articolo 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- constatato che l'atleta nell'a.s. 2008/2009 non ha maturato l'anno di formazione italiana poiché non ha partecipato a 14 gare di un campionato giovanile federale;
- considerato che, la partecipazione a 14 gare in campionato giovanile per almeno 4 stagioni sportive, è requisito necessario e imprescindibile per il raggiungimento della Formazione italiana;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza presentata dall'atleta Ivanov Pavlin volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di Formazione italiana.

DELIBERA N.554/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta la documentazione agli atti della riunione odierna;

esaminata la delibera n.53/2012, assunta dal Presidente Federale in data 26 aprile 2012, con la quale è stata concessa la grazia al tesserato Pierangelo Simonelli in relazione alla sanzione sportiva della inibizione di anni 1 e giorni 20 irrogata dalla Commissione Giudicante Nazionale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.53, assunta dal Presidente Federale in data 26 aprile 2012.

DELIBERA N.555/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamento federali;

letta la documentazione agli atti della riunione odierna;

vista la delibera n.61 assunta dal Presidente federale il 22 maggio 2012 con la quale è stato licenziato il testo del nuovo Statuto federale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Straordinaria in programma il 23 giugno 2012;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

considerato l'emendamento proposto, in sede di discussione, dal rappresentante gli atleti professionisti con cui chiede di modificare l'art.11, comma 4 della nuova stesura limitando l'incompatibilità della carica federale elettiva nazionale e territoriale con le figure di Presidente, Consigliere e Revisore dei Conti delle Leghe, come previsto al punto 10.4 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

valutato l'emendamento meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.61 assunta dal Presidente federale il 22 maggio 2012 e contestualmente modificare il testo dell'art.11 della nuova stesura dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale Straordinaria in programma il 23 giugno 2012, come segue:

Art. 11 - Incompatibilità

- [1]** La carica di componente degli Organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale o territoriale nell'ambito della F.I.P.
- [2]** Le cariche di Presidente federale, di Revisore dei Conti, di componente a qualsiasi titolo degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.P. ivi incluse le Associazioni riconosciute.
- [3]** La carica di Presidente e di Consigliere federale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- [4]** La carica di Presidente, di Consigliere e di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva nazionale e territoriale, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto come previsto dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nonché con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I.
- [5]** La carica di Presidente del Comitato Italiano Arbitri e di Presidente del Comitato Nazionale Allenatori è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva centrale o territoriale.
- [6]** La carica di Presidente Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva e/o societaria.
- [7]** Il tesseramento nell'ambito del Comitato Italiano Arbitri è incompatibile con qualsiasi carica federale e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di Affiliate, salvo i casi espressamente previsti dai Regolamenti Federali.
- [8]** La nomina quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico Territoriale è incompatibile con la carica di Presidente del rispettivo Comitato Regionale o Comitato Provinciale, con la carica di Delegato Provinciale e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di Affiliate.
- [9]** E' incompatibile con la carica che riveste e deve essere dichiarato decaduto, chi viene a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo o Organismo nel quale sia stato eletto o nominato. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- [10]** Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro quindici (15) giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente federale. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla nuova carica. (si propone: qualora una delle due cariche riguardi gli Organi di Giustizia e il soggetto non opti nei successivi quindici giorni decadrà automaticamente dalla carica di componente a qualsiasi titolo dell'Organi di Giustizia).
- [11]** I Regolamenti federali disciplinano le modalità ed i limiti di eventuali altri casi di incompatibilità limitatamente alle specifiche attività di settore.

DELIBERA N.556/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la richiesta della Società AS DIL. GS TROGYLOS LIB.BASKET tendente ad ottenere il trasferimento del titolo sportivo della Serie A1 Femminile a favore della Società NUOVA TROGYLOS BASKET, sua satellite;
- considerato che nella istanza sopramenzionata si cita la delibera n.471 assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 13 giugno 2011 in cui si autorizza lo spostamento del titolo sportivo di A2 Femminile dalla Società ASD Mercede Basket Alghero alla Società G.S. Dil. San Paolo Basket;
- rilevato che l'istanza citata in qualità di precedente si basa su motivazioni diverse e pertanto non paragonabili al caso di specie;
- ritenuto che la mancata disponibilità di un adeguato impianto di gioco non possa essere elemento utile a fondamento di un passaggio di titolo sportivo tra Società ai sensi dell'art.128 del R.O.;

DELIBERA

di rigettare la richiesta di trasferimento del titolo sportivo di A1 Femminile dalla Società AS DIL. GS TROGYLOS LIB. BASKET alla Società Nuova Trogylos Basket.

Roma, 9 giugno 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

(Maurizio Bertera)



IL PRESIDENTE

(Dino Meneghin)

